

PROPOSTA DI LEGGE N. 2403

di iniziativa dei deputati: Rossella Muroli, Stefania Pezzopane, Lucia Ciampi, Serse Soverini, Lorenzo Fioramonti, Erasmo Palazzotto, Federico Fornaro, Debora Serracchiani, Alessandro Fusacchia

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE BENESSERE ANIMALE IN ZOOTECNIA

Onorevoli Colleghi!

A tutt'oggi manca in Italia un sistema volontario, uniforme e garantito, di qualità nazionale sull'effettivo benessere animale in zootecnia. Eppure, le frequenti inchieste giornalistiche e giudiziarie su veri e propri orrori negli allevamenti italiani ed europei hanno intaccato in molti consumatori la fiducia verso gran parte del settore. La grande sensibilità dei cittadini rispetto al modo in cui sono trattati gli animali – anche quelli allevati a scopo alimentare - e la crescente attenzione dei consumatori verso la sostenibilità ambientale anche in agricoltura testimoniata dalla crescente quota di mercato dei prodotti biologici, rendono evidente la necessità di istituire al più presto tale sistema.

Una necessità ancora più urgente se si considera il rischio conseguente alla pleora di etichette sui prodotti di origine animale che si stanno diffondendo e che alludono al "benessere animale", con espressioni come "fresco di allevamento", "genuino", "100% naturale" che dovrebbero garantire la qualità, la genuinità o la naturalità di tali prodotti ma che in realtà danno spesso solo informazioni fuorvianti. Le conseguenze di nuovi scandali che possano coinvolgere prodotti che utilizzano tali etichette alludenti al "benessere animale" si riverbererebbe ulteriormente e negativamente su tutto il comparto, con gravi danni per l'economia italiana.

Come denunciato più volte da Legambiente e CIWF Italia, infatti, il claim "benessere animale", in particolare, non dà alcuna informazione sul metodo di allevamento e può essere riferito indifferentemente ad un animale allevato in gabbia, al chiuso o all'aperto. Tale aspetto potrebbe addirittura essere percepito dal cittadino-consumatore come un raggirio, soprattutto se il claim "benessere animale" misurato su parametri disgiunti dal metodo di allevamento non consente di riconoscere, ad esempio, il prodotto proveniente da un maiale allevato in un allevamento intensivo da quello proveniente da un maiale allevato in decine di ettari di pascolo, come nel caso della cinta senese. Infatti, non secondario, conoscere con quale metodo è stato allevato un animale è già un'indicazione sul suo potenziale stato di salute e benessere.

Non ultimo, altri Paesi europei stanno definendo etichette relative al benessere animale che offrono maggiori ed uniformi garanzie ai cittadini-consumatori rispetto ai prodotti di origine animale e, nel mercato globalizzato attuale, questo vantaggio potrà comportare un'ulteriore difficoltà competitiva per le nostre attività produttive.

Per questi e tanti altri motivi, raccogliendo l'appello di Legambiente e CIWF Italia, con la seguente proposta di legge prevedo l'istituzione di un sistema nazionale volontario di etichettatura per i prodotti derivati da zootecnia per garantire condizioni di benessere e salute animale significativamente superiori alle pertinenti norme comunitarie e nazionali vigenti. A tutela della libertà di scelta dei cittadini e a difesa degli allevatori italiani virtuosi, che lavorano quotidianamente per dare una vita migliore agli animali ed un futuro alla propria attività, rispettando l'ambiente e la salute delle persone.

Il Sistema assicura che le attività zootecniche e di gestione della fase allevatoria siano

esercitate in conformità a norme tecniche ben definite e specie specifiche. La verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono riconoscibili da parte dei consumatori grazie a una specifica etichetta che indichi, in maniera chiara, trasparente e specie – specifica, le seguenti informazioni: i livelli di benessere disponibili per quella specie in ordine crescente, il metodo di allevamento per ciascun livello, il livello a cui appartiene il prodotto in questione e l'eventuale uso di gabbie in allevamento.

L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti.

Articolo 1

(Istituzione sistema di qualità nazionale benessere animale in zootecnia)

1. È istituito il «Sistema di qualità nazionale benessere animale in zootecnia», di seguito denominato Sistema. Il Sistema è finalizzato ad elevare e garantire condizioni di benessere e salute animale significativamente superiori alle pertinenti norme comunitarie e nazionali vigenti.

Il Sistema assicura che le attività zootecniche e di gestione della fase allevatoriale siano esercitate in conformità a norme tecniche, come definite al comma 2.

La verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

2. Il Sistema di cui al comma 1 è costituito dall'insieme dei requisiti sanitari e di benessere animale collegati agli aspetti zootecnici e produttivi, comprensivi dell'intero sistema di gestione del processo allevatorio degli animali destinati alla produzione alimentare, distinto per specie, razza, orientamento produttivo e metodo di allevamento.

Le modalità di raccordo dei sistemi in cui sono registrati gli esiti dei controlli ufficiali, ivi compresi quelli di competenza degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale, sono definiti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al fine di elevare gli standard, le procedure di armonizzazione e coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente norma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono riconoscibili da parte dei consumatori grazie a una specifica etichetta applicata sui prodotti che indichi, in maniera specie – specifica e tramite chiara distinzione visiva:

- i livelli disponibili per quella specie in ordine crescente di benessere animale;
- il metodo di allevamento per ciascun livello;
- il livello a cui appartiene il prodotto.

Per ogni specie saranno disponibili almeno un livello che indichi il rispetto dei requisiti minimi di legge, un livello al coperto migliorato e un livello all'aperto. Sarà sempre indicato in etichetta l'eventuale uso di gabbie lungo l'intera filiera relativa al prodotto.

3. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti.

4. Con successivi provvedimenti e nel rispetto delle relative competenze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, in cui siano equamente rappresentate le componenti economiche, scientifiche e di protezione animale, con il compito di definire:

- a) il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a forme di certificazione garantite dal rilascio di accreditamento in conformità al regolamento UE 765/05;
- b) la disciplina produttiva;
- c) la grafica distintiva con cui identificare i prodotti che aderiscono alle discipline produttive del Sistema;
- d) adeguate misure di vigilanza e controllo.

5. Il Sistema si avvale dei dati disponibili nelle banche dati esistenti, sia nazionali che regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione del Sistema.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di alimentazione e di integrazione delle banche dati esistenti e le garanzie di riservatezza.

6. I dati di cui al comma 5 sono di supporto alla misura consulenza aziendale istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute del 3 febbraio 2016.

7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 4 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

8. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

9. All'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.